



Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza

Decreto Repertorio n. 43/2017

LA GARANTE

VISTA la Convenzione sui diritti del fanciullo fatta a New York il 20 novembre 1989 e resa esecutiva dalla legge 27 maggio 1991, n. 176 di seguito denominata "CRC" (Acronimo di *Convention on the Rights of the Child*);

VISTA la legge 12 luglio 2011, n.112, recante "Istituzione dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza", di seguito denominata "Autorità", in particolare l'articolo 3, comma 1, lettera *a*) che dispone che l'Autorità "*promuove l'attuazione della Convenzione di New York e degli altri strumenti internazionali in materia di promozione e di tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza....*" e lettera *d*) che dispone che l'Autorità "*assicura forme idonee di consultazione, comprese quelle delle persone di minore età e quelle delle associazioni familiari, con particolare riferimento alle associazioni operanti nel settore dell'affido e dell'adozione, nonché di collaborazione con tutte le organizzazioni e le reti internazionali, con gli organismi e gli istituti per la promozione e per la tutela dell'infanzia e dell'adolescenza operanti in Italia e negli altri paesi, con le associazioni, con le organizzazioni non governative, con tutti gli altri soggetti privati operanti nell'ambito della tutela e della promozione dei diritti delle persone di minore età nonché con tutti i soggetti comunque interessati al raggiungimento delle finalità di tutela dei diritti e degli interessi delle persone di minore età*";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 luglio 2012, n.168 "Regolamento recante l'organizzazione dell'Ufficio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, la sede e la gestione delle spese, a norma dell'articolo 5, comma 2, della legge 12 luglio 2011, n.112", di seguito denominato "Regolamento",

VISTA la determinazione del 3 marzo 2016 (G. U. n. 53 del 4 marzo 2016) adottata d'intesa dal Presidente del Senato della Repubblica e dalla Presidente della Camera dei deputati, con la quale la dottoressa Filomena Albano viene nominata titolare dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza;

VISTO il Decreto del Garante repertorio n. 116 prot. 885 del 28/04/2016 con il quale il Garante uscente Vincenzo Spadafora di concerto con la Garante entrante Filomena Albano decretano la cessazione del regime di *prorogatio* di Vincenzo Spadafora a partire dal 28/04/2016 data in cui Filomena Albano assume l'incarico di titolare dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza;

VISTO il decreto del Garante n. 4/2014 prot. n. 0000416/2014 del 4 febbraio 2014 recante "*Regolamento sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza*", come modificato dal decreto rep. n. 81/2015 prot. n. 0003669/2015 del 21.09.2015, con particolare riferimento all'articolo 12-bis "*Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzioni di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati*" che dà attuazione all'articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante



Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza

“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

VISTO il decreto del Garante n. 43/2014 del 17 giugno 2014, come modificato e integrato dal decreto n. 82/2015 del 21 settembre 2015 nonché dal decreto della Garante n. 37/2017 dell'11 agosto 2017 con il quale sono stati predeterminati i criteri e le modalità per la concessione da parte dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza di contributi a favore di associazioni ed organizzazioni non aventi scopo di lucro la cui finalità statutaria è la tutela dei diritti e degli interessi delle persone di minore età e la promozione della cultura dell'infanzia e dell'adolescenza, per la realizzazione di progetti ed iniziative di particolare rilevanza, coerenti con gli obiettivi strategici individuati nel documento programmatico adottato dalla Garante ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b) del citato decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012, n. 168 e pubblicati sul sito www.garanteinfanzia.org _sezione Autorità trasparente;

VISTO l'Avviso pubblico Rep. n. 38/2017 prot. n. 0002439/2017 in data 11/08/2017 per la concessione di contributi per l'anno 2017 che fissa come termine per la presentazione delle domande la data del **15 settembre 2017**;

CONDIDERATO che ancora in data 12 settembre 2017 sono pervenute, da parte di associazioni interessate a partecipare alla procedura in argomento, ulteriori richieste di delucidazioni/chiarimenti;

RAVVISATA peraltro l'opportunità, al fine di consentire alle associazioni/organizzazioni interessate di predisporre la documentazione richiesta a corredo della domanda di contributo in un tempo congruo tenuto conto del periodo di ferie estive nel corso del quale è stato pubblicato l'avviso in argomento, di prorogare i termini per la presentazione delle domande fissando come nuova data l'11 ottobre 2017;

CONSIDERATO per quanto sopra esposto, di prorogare i termini per la presentazione delle domande di contributo all'11 ottobre 2017 fermo restando la validità dell'Avviso precitato;

VISTO il decreto della Garante n. 42/2017 in data 12 settembre 2017 con il quale, a parziale integrazione dell'articolo 3, comma 1-bis, del precitato decreto del Garante n. 43/2014 del 17 giugno 2014, come modificato e integrato dal decreto n. 82/2015 del 21 settembre 2015 nonché dal decreto della Garante n. 37/2017 dell'11 agosto 2017, si annoverano tra le spese ammissibili a contributo le spese per il trasferimento di gruppi di ragazzi/bambini presso la località/sede ove avrà luogo l'iniziativa (convegni, mostre, riunioni, ecc....) per la quale si richiede il contributo;

RAVVISATA pertanto la necessità di modificare/integrare l'Avviso pubblico Rep. n. 38/2017 prot. n. 0002439/2017 in data 11/08/2017 nel senso precitato;

Tutto ciò premesso

DECRETA



Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza

Articolo 1

(Proroga del *Termine di presentazione delle domande di contributo*)

1. A parziale rettifica dell'articolo 4, comma 9, dell'Avviso pubblico Rep. n. 38/2017 prot. n. 0002439/2017 in data 11/08/2017, il termine per la presentazione delle domande di contributo è prorogato alla data dell' **11 ottobre 2017**.

Articolo 2

(*Spese ammissibili*)

1. Ad integrazione dell'articolo 5 dell'Avviso pubblico Rep. n. 38/2017 prot. n. 0002439/2017 in data 11/08/2017 è riconosciuta altresì ammissibile a contributo la seguente tipologia di spese: "*Spese per il trasferimento di gruppi di ragazzi/bambini presso la località/sede ove avrà luogo l'iniziativa (convegni, mostre, incontri, ecc....) per la quale si richiede il contributo*"

Articolo 3

(*Pubblicazione del presente decreto*)

1. Il responsabile del procedimento in coordinamento con l'Ufficio dell'Autorità garante provvederà a curare la pubblicità inerente la nuova scadenza sul sito internet dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza www.garanteinfanzia.org nella sezione "*Autorità Trasparente*" sotto la sezione "*AVVISI*".

Roma, 12/09/2017

LA GARANTE

ALBANO FILOMENA / Postecom S.p.A.

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i.